



COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 21 OTTOBRE 2020 - ORDINANZA N.111 REGIONE PIEMONTE-

In data 20 ottobre 2020 il Presidente della **Regione Piemonte** ha approvato l'**Ordinanza n.111** recante titolo "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 109 del 16 ottobre 2020". **Le disposizioni hanno efficacia sino alla data del 13 novembre 2020.**

L'ordinanza, in sintesi, dispone le seguenti misure delle quali tenere conto nell'esercizio delle ns. attività aziendali:

- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre** (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- è fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di avere sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio vigenti;
- **l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione** è comunque da rispettare sui mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenti al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall'articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi, marciapiedi dinanzi a entrata/uscita), nelle fasi di entrata e di uscita. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il **distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata delle mani**) che restano invariate e prioritarie;
- è fatto obbligo di mantenere una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, secondo quanto disposto all'art. 1, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;
- **è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati all'aperto e al chiuso**;
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che **gli ingressi avvengano in modo dilazionato** e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- è fatto **divieto agli accompagnatori dei pazienti** di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera aa, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
- l'accesso di parenti e visitatori a **strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice**, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera bb, del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
- assunto il parere di compatibilità epidemiologica di cui in premessa, le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera gg, del D.P.C.M.

del 13 ottobre 2020 e della scheda tecnica "Servizi alla persona" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al D.P.G.R. n. 109 richiamato; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

- **è consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa** per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e del provvedimento in oggetto;
- **le strutture residenziali socio-assistenziali** sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale "COVID-19 – Gestione RSA" al fine di comunicare idonee informazioni sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo.

L'Ordinanza suddetta interviene anche in ordine a centri commerciali, musei, scuole, centri benessere, attività ludiche, sports e attività degli uffici pubblici; a riguardo si rimanda alla lettura completa del testo.

Il testo completo dell'Ordinanza n.111 del 20 ottobre 2020 della Regione Piemonte è scaricabile dal sito della FENIOF a questo link:

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/Piemonte_ORD.-N.-111-del-20-ottobre-2020-Rettifica.pdf

Documenti FENIOF